

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta - Decreto Direttoriale n. 2/2008.

Il Direttore Provinciale del Lavoro
di Caserta

Visto il Decreto Leg.vo n. 165/01 contenente la razionalizzazione dell'organizzazione delle AA.PP. e norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle AA.PP.;

Visto il regolamento sulla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio previsti dall'art. 2 commi 7, 8 e 9 della Legge 24.12.93 n. 537 e dal D.P.R. 18.4.1994 n. 342;

Visto l'art. 4, comma 1 del citato D.P.R. n. 342/1994, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, oggi Direzioni Provinciali del Lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalla Commissione di cui all'art.3 della abrogata Legge 407/1955;

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro - Direzione Generale dei rapporti di Lavoro - Divisione V - n-25157/70 del 2 febbraio 1995 inerente al regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e relative tariffe;

Sentiti i Rappresentanti degli Enti Previdenziali INPS ed INAIL della provincia, nonché la CCIAA di Caserta;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore, nonché le associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative;

Viste le risultanze delle varie riunioni tenutesi presso la D.P.L. di Caserta con le suddette Parti Sociali;

Visto il precedente Decreto Direttoriale n. 50/06 adottato dalla D.P.L. di Caserta il 3 1.3.2006 e concernente le tariffe di facchinaggio valide per il periodo 1.4.2006 / 3 1.3.2008;

Ravvisata la necessità di rideterminare le suddette tariffe per il biennio 2008/2010;

Viste le tariffe minime in vigore nelle province limitrofe;

Considerata la necessità di conformare il valore delle tariffe nella provincia di Caserta a quelle operanti nelle province vicine;

Tenuto altresì conto della variazione dei livelli retributivi e contributivi dei settori produttivi attinenti al lavoro di facchinaggio;

Tenuto conto dell'incremento degli oneri complessivi gravanti sulle imprese;

Tenuto conto del tasso d'inflazione verificatosi negli ultimi anni;

Tenuto conto delle particolari situazioni riferibili al mercato locale del lavoro;

Ravvisata la necessità di prevedere una tariffa anche per le prestazioni orarie inferiori alle quattro ore:

DECRETA

le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, da valere per tutti i settori merceologici, nella provincia di Caserta sono determinate nelle seguenti misure:

1. Tariffa minima oraria per prestazioni lavorative di otto ore giornaliere - €/h **14,11**
2. Tariffa minima oraria per prestazioni lavorative fino a quattro ore giornaliere - €/h **16,23**
3. Tariffa per lavoro straordinario - €/h **16,93**
4. Maggiorazioni della Tariffa Oraria di Base:
 - a) per lavoro festivo: 25%
 - b) per lavoro notturno feriale: 30%
 - c) per lavoro notturno festivo: 50%
 - d) per lavoro straordinario festivo diurno: 45%
 - e) per lavoro straordinario festivo notturno: 70%

- f) per lavoro straordinario feriale notturno: 50%
- g) per utilizzo mezzi propri: 15%

e precisa che,

- per **facchinaggio** si intendono l'insieme delle attività di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della Tabella allegata al D.M. 3.12.1999 anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma o esclusiva;
- per **lavoro straordinario** si intendono le prestazioni rese oltre il normale orario di lavoro previsto dal CCNL;
- per **lavoro festivo** si intendono le prestazioni rese nelle giornate di sabato - domenica e festività nazionali ricorrenti nei giorni infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attività;
- per **lavoro notturno** si intendono le prestazioni rese dalle ore 22.00 alle ore 6.00 per almeno 3 ore.

Le suddette tariffe sono comprensive di tutti gli oneri gravanti sull'impresa e si intendono applicabili anche alle prestazioni rese dai facchini liberi esercenti ed avranno validità biennale con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino della Regione Campania.

Caserta, 15 Ottobre 2008

Il Direttore
Angelo Petrocelli